



Settore IV – Sportello Unico Attività Produttive

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30 gennaio 2023

ART. 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri ed indirizzi progettuali e procedurali per occupazione del suolo/spazio pubblico o di uso pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, anche se privato, ovvero privato ma di pubblico passaggio mediante l'allestimento di *dehors* stagionali e continuativi.
2. Ai fini del presente regolamento si precisa che con il termine di “suolo/spazio pubblico” si intendono tutte le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali; come “suolo/spazio di uso pubblico” si intendono tutte le aree destinate a finalità pubbliche (strade, marciapiedi, giardini, spazi pedonali, piazze, parchi ecc.) di libero accesso o transito, comprese quelle previste da piani di lottizzazione di iniziativa privata, ovvero da progetti edilizi attuati su lotti interclusi o isolati, assistiti da convenzioni o atti d'obbligo, anche se non è stata definita la cessione al Comune e quindi intestate a privati; come “suolo/spazio privato gravato da servitù di uso pubblico o di passaggio” si intendono le aree di proprietà privata sulla quale risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio ovvero che, per previsioni di progetto edilizio autorizzato (zone porticate o gallerie, ecc.) o per libero accesso, siano di pubblico passaggio.
3. Il presente regolamento si applica anche alle costruzioni temporanee su aree private non soggette a servitù di passaggio poste a servizio di pubblici esercizi regolarmente autorizzati.
4. Per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo così come sopra definito, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le concessioni per l'occupazione temporanea e/o permanente di suolo/spazio pubblico o di uso pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, anche se privato, ovvero privato ma di pubblico passaggio mediante *dehors* sono rilasciate nel rispetto del “Regolamento per la disciplina del

canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” per quanto compatibile.

2. E' possibile rilasciare concessioni per spazi di cortesia all'aperto anche ad attività artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo operanti in strutture fisse autorizzate; in questi casi è consentita la collocazione di Dehors di Tipologia 1; è in ogni caso fatto divieto di operare la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 3

TIPOLOGIE DEI *DEHORS*

1. **Dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo/spazio pubblico o di uso pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, anche se privato, ovvero privato ma di pubblico passaggio per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

2. **Dehors continuativo** si intende la struttura posta sul suolo/spazio pubblico o di uso pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, anche se privato, ovvero privato ma di pubblico passaggio per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo.

3. Si individuano le seguenti tipologie:

Tipologia 1: tavoli, sedie, pedane, fioriere, paraventì e ombrelloni;

Tipologia 2: gazebo, tettoie, pensiline e simili, inclusi gli elementi di arredo previsti nella Tipologia 1.

ART. 4

REQUISITI GENERALI

1. I *dehors* devono essere rimovibili; la loro progettazione deve garantire il rispetto dei regolamenti igienico sanitari e non deve essere in contrasto con prescrizioni urbanistiche e vincoli ambientali.

2. Su tutti i manufatti e arredi sopra indicati è vietata qualunque forma di pubblicità, salvo la rappresentazione sul corpo della tenda di un solo logo o del nome dell'esercizio.

3. Le citate installazioni dovranno essere specificamente indicate nella domanda di concessione di suolo con dettagliata descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore e della loro ubicazione.

4. E' possibile l'utilizzo di elementi di riscaldamento costituiti da corpi scaldanti per esterni nel rispetto della normativa vigente in materia, certificati da un tecnico abilitato e qualificato.

5. Le installazioni, una volta autorizzate e salvi i diritti dei terzi, saranno eseguite a cura ed a spese del richiedente.

6. L'Amministrazione Comunale potrà dettare al richiedente, a pena di decadenza della concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico - sanitarie.

7. In nessun caso il *dehors* potrà nel tempo, a seguito di stratificazioni successive, trasformarsi in un locale chiuso autonomo.

8. Nei *dehors* non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento di attività autonome e indipendenti dall'attività principale.
9. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei *dehors* devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
10. Nei *dehors* è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

ART. 5

UBICAZIONE

1. I *dehors* devono essere installati nel rispetto dell'art. 20¹ del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successivi aggiornamenti, allo scopo di garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. In particolare non è consentito installare *dehors* o parti di esso in prossimità di intersezioni viarie per non costituire ostacolo alla visuale di sicurezza.
3. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e i *dehors* non devono interferire con gli attraversamenti pedonali.
4. Qualora l'installazione dei *dehors* occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio può proporre lo spostamento della stessa, a sua cura e spese, in luogo valutato idoneo dai competenti uffici comunali, quindi provvederà alla ricollocazione della segnaletica stessa.
5. I *dehors* non devono occultare la visibilità di monumenti, edicole votive, portali ed elementi artistici o architettonici di pregio, di targhe, lapidi commemorative o altri elementi di valore.
6. Ai fini di garantire l'accessibilità a tutti i cittadini, i *dehors* non devono occupare spazi davanti ai portoni d'accesso alle abitazioni ed in adiacenza ad ingressi e vetrine di altri esercizi; può essere valutata una richiesta di deroga ottenuto il consenso del commerciante titolare della vetrina stessa e/o dei privati frontisti.
7. I *dehors* devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili;
8. Le caditoie, i chiusini, le botole e le griglie di aerazione presenti nella pavimentazione pubblica devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, ovvero essere totalmente ispezionabile ed agibili dal personale addetto alla manutenzione.

¹ Si riporta, di seguito, l'art. 20 del D.Lgs. 285/92:

Art. 20 Occupazione della sede stradale

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Gli elementi di arredo urbano (panchine, cestini ecc.) di uso pubblico non possono essere inseriti all'interno dell'area occupata dal *dehors* ma avere sempre un'adeguata libera accessibilità che possa permetterne la più agevole fruizione.

10. Qualora il *dehors* occupi parte della strada destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di transito e/o sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di transito e/o sosta, durante la fase di permanenza del *dehors*.

11. Ove l'area oggetto della richiesta sia disciplinata come area di sosta a pagamento e data in concessione a Società appaltante l'istanza relativa all'occupazione di suolo pubblico deve essere corredata da una autorizzazione rilasciata dalla Società titolare della concessione ed eventuali misure compensative per i mancati introiti derivanti dall'utilizzo dei posteggi dovranno essere versate alla stessa, le ricevute di pagamento dovranno essere trasmesse al Comune entro la data di rilascio dell'autorizzazione.

12. E' consentito installare *dehors* sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione, solo all'interno delle aree pedonalizzate o a traffico limitato e solo per *dehors* stagionali.

13. La superficie occupata dai *dehors* non può superare il doppio della superficie di vendita dell'attività.

ART. 6

CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI

1. Tipologia 1:

- a) Ombrelloni con strutture in legno o metallo,
- b) Pedane Composte da elementi in legno o metallo brunito in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza; Non possono essere posizionate su pavimentazioni in moquette, stuoie, linoleum ecc;
- c) Sono consentiti sedute e tavoli, tra loro coordinati, in materiale metallico verniciato nella gamma dei grigi con finitura opaca, semilucida o micacea, ovvero rivestiti in midollino sintetico, in legno decapato o smaltato.
- d) Delimitazioni tramite accostamento di fioriere o vasi in metallo o terracotta uguali tra loro, ringhiere o parapetti in ferro o acciaio, ovvero in legno decapato o smaltato con disegno lineare, coordinato agli arredi e/o pannelli in vetro infrangibili non colorato ovvero in tessuto sostenuti da telaio in ferro o legno dalla linea semplice, altezza max 140 cm.

2. Tipologia 2:

Strutture coperte:

- a. Struttura portante con elementi esili di sostegno in legno o metallo, colore adeguato al contesto se in legno antracite, se in metallo canna di fucile. Se il Dehors deve essere posizionato nel Centro Storico deve essere preservata l'unitarietà morfologica e tipologica del Centro Storico; in tale zona le proposte dei dehors non devono

alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di salvaguardia e di decoro, pertanto le strutture portanti potranno essere esclusivamente in metallo color canna di fucile e non si devono prevedere elementi decorativi ma unicamente una semplice stilizzazione a fil di ferro delle parti metalliche facenti parte della struttura. Parimenti dovranno essere rispettate le unitarietà morfologiche degli altri contesti diversi dai centri storici della città e delle frazioni dove sarà inserita la struttura.

- b. Pareti di chiusura verticale in vetro trasparente infrangibili non colorato, con la possibilità di realizzare parte della specchiatura fino all'altezza di un metro dal pavimento della struttura in lamiera colorata;
- c. coperture in tela antipioggia, vetro, zincotitanio, rame e lamiera smaltata o verniciata in colore della gamma delle terre naturali (es. antracite, marrone, ecc.);
- d. La tipologia della copertura potrà essere ad una falda eventualmente piana, a due falde, a padiglione, a volta a botte o botte ribassata prive di sporti di l'altezza massima del colmo della copertura è di 3,50 metri mentre l'altezza in corrispondenza delle pareti perimetrali deve essere compresa tra 2,80 e 3,00 metri, entrambi misurate dalla pavimentazione della struttura;
- e. È ammesso uno sporto della copertura verso l'edificio dell'attività produttiva cui è annesso il Dehors, anche a copertura del marciapiede o pubblico passaggio, per non oltre 1,60 metri e con altezza compresa tra 2,80 e 3,50 ml. La proiezione a terra di tale sporto è considerata occupazione di suolo pubblico ai fini della tassazione e del rispetto della condizione di cui alla successiva lettera f). Nell'area suddetta dovrà essere comunque garantito il libero passaggio pertanto non potrà essere occupata con tavoli e sedie. Dovrà essere sempre garantita la salvaguardia del decoro nel rispetto delle indicazioni della precedente lettera a).
- f. Nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della struttura non potrà superare ml. 6,00.
- g. Particolari tipologie di progettazione innovativa per forma e materiali saranno ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti.
- h. Non è consentito l'utilizzo di nessun elemento in legno di conifera di finitura naturale che risulti avere un aspetto "montano" ad esclusione della Loc. Terminillo.

3. Tutte le installazioni devono auto portarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, monobasamenti di cemento e simili.

ART. 7

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

1. Tipologia 1

- a) Per ottenere il rilascio della concessione, il titolare del pubblico esercizio deve presentare domanda in bollo allo Sportello Unico alle Attività Produttive, tramite il Portale IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT o tramite PEC all'indirizzo suap@pec.comune.rieti.it

contenente i suoi dati e quelli dell'esercizio per il quale è richiesta l'occupazione, la durata della stessa, una planimetria in scala con la quantificazione della superficie occupata, fotografie del luogo, disegno degli arredi e dichiarazione circa il rispetto dei requisiti di ubicazione ed estetica (artt. 3, 4 e 6), sottoscritta dal titolare dell'esercizio.

- b) Nulla osta o consenso del proprietario o dell'amministratore dell'immobile o del condominio qualora lo spazio su cui installare il dehors sia anche privato, la posizione degli arredi non potrà essere collegata in alcun modo con strutture fisse allo stesso, in ogni caso dovrà essere garantito il diritto dei proprietari di aree confinanti così come stabilito dal codice civile.
- c) Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda il SUAP richiede il parere vincolante del Comando di Polizia Locale, circa la conformità dell'occupazione a quanto disposto dal codice della strada e quello del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione – Decoro Urbano in relazione ad eventuali impedimenti dovuti a programmazione nell'area oggetto di richiesta di eventuali lavori.
- d) La concessione di suolo è rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo parere di altri enti o motivata sospensione dei termini.
- e) La modifica del numero e/o delle caratteristiche delle attrezzature, qualora non comporti ampliamento o modifica sostanziale della superficie occupata è soggetta a semplice comunicazione contenenti i dati di cui al presente articolo.
- f) Il SUAP, a conclusione del procedimento, comunicherà all'Ufficio Tributi ed al Comando di Polizia Locale l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per quanto di rispettiva competenza.
- g) A realizzazione ultimata il titolare dell'occupazione del suolo dovrà fornire all'Ufficio, attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente Regolamento, con allegate le foto di quanto realizzato.

2. Tipologia 2

- a) Per ottenere il rilascio di concessione di suolo pubblico, il titolare del pubblico esercizio deve presentare domanda in bollo allo Sportello Unico alle Attività Produttive, tramite il Portale IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT o tramite PEC all'indirizzo suap@pec.comune.rieti.it, contenente i suoi dati e quelli dell'esercizio per il quale è richiesta l'occupazione, la durata della stessa, una planimetria in scala con la quantificazione della superficie occupata, fotografie del luogo, inoltre dovrà allegare, il progetto secondo quanto previsto al successivo art. 8 a firma di professionista abilitato e foto o depliant illustrativo degli elementi da installare.
- b) Nulla osta o consenso del proprietario o dell'amministratore dell'immobile o del condominio qualora lo spazio su cui installare il dehors sia anche privato, la posizione degli arredi non potrà essere collegata in alcun modo con strutture fisse allo stesso, in ogni caso dovrà essere garantito il diritto dei proprietari di aree confinanti così come stabilito dal codice civile.

- c) Polizza fideiussoria a favore del Comune di Rieti, a garanzia dello smontaggio della struttura alla scadenza, per revoca o sospensione della concessione, di importo pari al valore di rimozione e smaltimento della struttura da determinare, da parte del tecnico abilitato incaricato dall'istante, sulla base del prezziario regionale dei lavori edili vigente al momento della presentazione dell'istanza di concessione.
- d) Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda il SUAP richiede il parere vincolante del Comando di Polizia Locale, circa la conformità dell'occupazione a quanto disposto dal codice della strada, quello dei LL.PP. e Manutenzione – Decoro Urbano in relazione ad eventuali impedimenti dovuti a programmazione nell'area oggetto di richiesta di eventuali lavori, nonché il parere del Settore Urbanistica.
- e) Durata del procedimento 60 giorni (salvo sospensione dei termini debitamente motivata). Sono fatte salve le scadenze e le procedure di legge relativamente al titolo edilizio e degli eventuali pareri, atti di assenso o nulla osta necessari.
- f) A realizzazione ultimata, oltre a quanto previsto dal DPR 380/2001 e dalle ulteriori norme che disciplinano in materia di edilizia, il titolare dell'occupazione dovrà fornire al SUAP attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente Documento, con allegate le foto di quanto realizzato.

ART. 8

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA 2

1. Per ottenere il titolo abilitativo per l'installazione di manufatti di cui alla tipologia 2, sia per i *dehors* “stagionale” che per quelli “continuativo”, i titolari dei pubblici esercizi in allegato alla domanda di cui all'art. 7, devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 22 e 23-bis, D.P.R. 380/2001) la cui documentazione (modello unico Regionale) è reperibile nel sito ufficiale del Comune di Rieti (www.comune.rieti.it).
2. Gli interventi rientranti nella tipologia 2, ricadenti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, se installati per un periodo superiore a 120 giorni, sono soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica (subdelega), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 3 Gli interventi rientranti nella tipologia 2, se posti sullo spazio pubblico del centro storico o se inseriti in aree monumentali, necessitano dell'autorizzazione della competente Soprintendenza, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DLgs 42/2004.
4. Alle suddette strutture si applica, ai fini della prevenzione del rischio sismico, quanto disposto dal Regolamento regionale 26 ottobre 2020, n. 26 “Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive modifiche” e s.m.i..

ART. 9

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione suolo/spazio pubblico o di uso pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, anche se privato, ovvero privato ma di pubblico passaggio con *dehors* stagionale, è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 10 e 11.

2. La concessione di occupazione del suolo con *dehors* continuativo può avere durata non superiore ad anni cinque. Il titolare dell'esercizio a cui è annesso il *dehors* deve presentare annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo. Alla suddetta comunicazione deve allegare copia delle ricevute dei versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il *dehors*. Costituisce causa di revoca della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti correlati alla Concessione.

3. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Dirigente del Settore Attività Produttive preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Finanziario – ufficio tributi, al Settore LL.PP., Manutenzioni e Decoro Urbano, al Corpo di Polizia Locale, al Settore Urbanistica.

ART. 10

PROROGA

1. La concessione di occupazione di suolo/spazio pubblico o di uso pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, anche se privato, ovvero privato ma di pubblico passaggio con *dehors* stagionale può essere prorogata previa presentazione di apposita istanza, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 180 giorni per quelli stagionali e 5 anni per quelli continuativi.

2. Dell'avvenuta domanda di proroga della concessione il Dirigente del Settore Attività Produttive preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, al Settore Finanziario – Ufficio Tributi, ai LL.PP. e Manutenzioni – Decoro Urbano e al Corpo di Polizia Locale. Tali settori dovranno comunicare, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Sono fatte salve le scadenze e le procedure di legge relativamente al titolo edilizio e degli eventuali pareri, atti di assenso o nulla osta necessari.

3. Non si procederà alla proroga della concessione nelle seguenti fattispecie:

- quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all'uso del suolo pubblico;
- per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso; il titolare della concessione non potrà ottenerne la proroga fino alla completa rimessa in pristino del buon stato manutentivo;
- nel caso che l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza concessa.

Resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel diniegare la proroga della concessione, qualora si verificano mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 11

RINNOVO

1. DEHORS STAGIONALI

- a) In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente.
- b) Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti per la concessione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono quelli di cui al precedente articolo 7.

2. DEHORS CONTINUATIVO

- a) Il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente.
- b) Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti per la concessione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono quelli di cui al precedente articolo 7.

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Dirigente del Settore Attività Produttive preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, al Settore Finanziario – Ufficio Tributi, al Settore LL.PP. e Manutenzioni – Decoro Urbano, al Corpo di Polizia Locale, al Settore Urbanistica. Tali settori dovranno comunicare, entro venti giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Sono fatte salve le scadenze e le procedure di legge relativamente al titolo edilizio e degli eventuali pareri, atti di assenso o nulla osta necessari.

4. Non si procederà al rinnovo della concessione nelle seguenti fattispecie:

- quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate violazioni relative all'uso del suolo pubblico; in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima di 1 anno;
- per cattiva manutenzione dei manufatti collocati sul suolo concesso. Il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buon stato manutentivo;
- nel caso che l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica in precedenza concessa.

Resta in ogni caso salva la discrezionalità dell'Amministrazione nel diniegare il rinnovo della concessione, qualora si verificano mutamenti della situazione di fatto ovvero si proceda a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 12

OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti titolari delle concessioni di cui al presente documento dovranno:

- provvedere alla pulizia e custodia delle attrezzature con periodicità adeguata a garantire il rispetto dell'igiene e del decoro;
- prevedere la collocazione di raccoglitori di immondizie (cestini, posacenere, ecc.) in misura adeguata alle esigenze della clientela;
- garantire l'accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature nell'ambito degli spazi concessi e nel rispetto della tipologia autorizzata;
- ottemperare ad altre eventuali specifiche prescrizioni indicate nella concessione.
- non adibire i *dehors* a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione di alimenti e bevande);
- non installare nei *dehors* apparecchi da gioco o intrattenimento, impianti sonori (salvo, per questi ultimi specifica autorizzazione in deroga);
- non utilizzare o attivare i *dehors* senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

2. Il mancato rispetto delle sopraelencate prescrizioni è motivo di sanzione (ai sensi dell'art. 15, comma 5) o di sospensione della concessione in caso di reiterata violazione.

ART. 13

PAGAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE E TARI

1. La tassa relativa all'occupazione con *dehors* annesso ad esercizio pubblico e relativa tassa rifiuti sono commisurate alla superficie totale dell'area interessata a concessione.

2. Le modalità e i termini del pagamento della tassa di occupazione sono riportati nel vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

3. Nel caso di *dehors* da collocarsi su aree private, non gravate da servitù di uso pubblico o che non siano di pubblico passaggio e libero accesso, recintate e raggiungibili solo attraverso accesso privato, dovrà essere versata una Imposta di Scopo, istituita secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi 145 e seguenti e annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.

4. Le modalità e i termini del pagamento della tassa rifiuti (TARI) sono riportati nel vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti".

ART. 14

DANNI ARRECATI A TERZI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il *dehors*, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro immobile o infrastruttura o arredo di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 15

CONTROLLI, SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Gli organi di vigilanza comunale preposti provvedono periodicamente ad assicurare la verifica del rispetto del presente regolamento con particolare riguardo agli obblighi di cui all'art. 12.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con *dehors*, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il *dehors* è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
3. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il *dehors* è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.
5. Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con *dehors*, o senza osservare le prescrizioni della concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 480. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

ART. 16

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. al *dehors* autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - c. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi pubblici o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con congruo preavviso e comunque, salvo motivato impedimento, in un tempo non inferiore a 15 giorni. Venuti meno i motivi della sospensione, il concessionario potrà rioccupare il suolo autorizzato fino alla naturale scadenza della concessione. Tutti i costi saranno a carico del concessionario.
 - d. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. Venuti meno i motivi della sospensione, il concessionario potrà rioccupare il suolo autorizzato fino alla naturale scadenza della concessione. Tutti i costi saranno a carico del concessionario.
 - e. La reiterata violazione degli obblighi di cui all'art. 12;
 - f. le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
 - g. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
2. I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
3. Nel periodo di sospensione della Concessione è vietato l'uso del *Dehors*, fermi restando gli obblighi di cui all'art.12.
4. In caso di mancato adempimento nei termini prescritti nel provvedimento di sospensione, si procederà alla revoca della concessione con le modalità di cui al successivo art. 17.
5. Nel caso di sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente se la sospensione supera i 15 giorni ovvero, nel caso di concessioni inferiori a 30 giorni, la metà del tempo concesso. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone dell'eventuale occupazione nell'anno successivo.

ART. 17

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con *dehors* e' revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può' avvenire con preavviso anche minore.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è revocata con atto del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi pubblici o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione dovrà avvenire con congruo preavviso e comunque, salvo motivato impedimento, in un tempo non inferiore a 15 giorni. Tutti i costi saranno a carico del concessionario.
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento é autorizzato a rimuovere le strutture. Tutti i costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico é previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

ART. 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I *dehors* esistenti ed autorizzati in data antecedente al 14.10.2015 o comunque non conformi al presente regolamento, dovranno presentare, entro 180 giorni dalla data di approvazione del corrente regolamento, nuova domanda di concessione ai sensi del precedente articolo 8.
3. I *dehors* tipologia 2 esistenti ed autorizzati dovranno presentare, 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto, nuova domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento. Alla domanda dovrà essere allegata attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato sull'idoneità delle strutture portanti. Inoltre se la struttura è ubicata in area vincolata (vincolo paesaggistico e/o centro storico), se non già possedute, dovranno essere acquisite le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 8, da allegare alla domanda di rinnovo.

4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con *dehors*, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle nuove norme contenute nel presente regolamento.
5. Per facilitare i rapporti tra Imprese e Pubblica Amministrazione, lo Sportello Unico Attività Produttive metterà a disposizione dell'utenza apposita modulistica da utilizzare in applicazione al presente regolamento.
6. Per snellire ulteriormente le procedure amministrative a carico delle Imprese, il Settore Urbanistica predisporrà schemi di tipologie costruttive di Dehors (tipologia 2 di cui all'art. 6) che, preventivamente approvati dalla competente Soprintendenza, costituiranno lo schema tipo di strutture realizzabili, fatta salva la possibilità di proporre strutture innovative da tali schemi ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera g).